



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°126 del 10 Febbraio 2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 09 Febbraio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 42 proposto dalla società A.S.D. KRATOS BISIGNANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 29-01-2026 (Ammenda di € 500,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

La Società reclamante, in relazione alla gara disputata il 24-01-2026 tra A.S.D. Kratos Bisignano e A.S.D. Rocca di Neto 1966 valevole per il campionato di Promozione Girone A, ha subito l'ammenda di € 500,00 per diversi sputi dei propri sostenitori indirizzati agli Assistenti Arbitrali uno dei quali è stato colpito alla schiena, e per lancio di acqua ad uno degli stessi assistenti, attingendolo; ed ancora per parole offensive e gravemente minacciose nei confronti della terna arbitrale con reiterazione, a fine gara, da parte di un sostenitore.

La Corte, discusso il suddetto ricorso nella seduta del 09.02.2026, esaminati gli atti che costituiscono il fascicolo dell'appello proposto dalla Società A.S.D. Kratos Bisignano rileva quanto segue:

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, e la sanzione irrogata dal GS è commisurata alla gravità dei fatti contestati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 43 proposto dalla società A.S.D. ROGLIANO 1948

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 dell'29/1/2026 (inibizione dell'allenatore Lorenzo AMBROGIO fino all'1/4/2026 e squalifica del calciatore TUCCI Andrea per QUATTRO giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

La Società A.S.D. Rogliano 1948 ha proposto reclamo avverso le sanzioni ai due tesserati in epigrafe inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara disputata il 25/01/2026 tra Città di Lamezia Terme e Rogliano, valevole per il campionato di Prima Categoria, girone B.

La reclamante eccepisce l'eccessiva gravosità delle sanzioni inflitte e ne chiede una riduzione da rapportarsi all'effettiva gravità dei fatti.

Nei confronti del tesserato Ambrogio Lorenzo, il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"per proteste a decisioni arbitrali e comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara"*.

Si legge nel referto che *"in seguito alla segnatura di una rete da parte della squadra ospitante, protesta in maniera eccessiva e irrispettosa nei confronti del sottoscritto utilizzando epiteti offensivi"*.

Invero, secondo la dinamica descritta nel referto ufficiale di gara, che costituisce piena prova ex art.61 comma 1 C.G.S. circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, appare corretta la qualificazione offerta dal Giudice Sportivo, ma, quanto al comportamento offensivo, la descrizione fornita non consente di valutare la effettiva gravità della condotta offensiva attribuita al tesserato in quanto non è circostanziata e si limita ad una accusa generica (epiteti offensivi).

Non essendo state riportate nel referto testualmente le espressioni profferite nei confronti del direttore di gara, è precluso a questa Corte poter valutare la portata e la natura delle stesse.

Mentre per quanto riguarda il calciatore Tucci Andrea, sanzionato dal Giudice sportivo *"per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara"*, il referto descrive con maggiore accuratezza la sua condotta: *"In seguito ad un calcio di punizione assegnato alla sua squadra, da dello stupido al sottoscritto e nel mentre che mi accingevo ad estrarre il taccuino tenta di fermarmi prendendomi per le mani cercando di trattenermi"*.

Valutate le modalità complessive della condotta del calciatore, la Corte non ravvisa i presupposti per poter accogliere il reclamo e rimodulare la squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione al tesserato AMBROGIO Lorenzo fino a tutto il 16 FEBBRAIO 2026;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 44 della società A.S.D. BELVEDERE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 29/01/2026 (squalifica al calciatore Mauro GROSSO fino al 29/04/2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Belvedere Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 25.01.2026 è stata comminata la squalifica al calciatore Mauro Grosso fino al 29.04.2026 perché, dopo essere stato espulso, stringeva e tirava il braccio del direttore di gara.

La società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tirato il braccio del direttore di gara con volontaria aggressività, ma conferma che il calciatore afferrava leggermente dal braccio il direttore di gara, ma solo per richiamare la sua attenzione.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica del calciatore deve essere rideterminata, in considerazione di circostanze attenuanti idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ex art. 13, comma 2, CGS.

Pertanto, tenuto conto della tenuità del contatto, valutata la dinamica e le modalità complessive della condotta del calciatore, la Corte ravvisa i presupposti per ridurre la squalifica come in parte motiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore Mauro GROSSO fino al 27 FEBBRAIO 2026.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 45 della società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 29/01/2026 (squalifica all'allenatore GIORNO Elio Francesco per CINQUE giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante rappresentata dall'Avv. Martina De Giacomo;

RITENUTO CHE

La reclamante impugna la squalifica di cinque (5) giornate all'allenatore GIORNO Elio Francesco in relazione alla gara disputata il 24/1/2026 tra A.S.D. Folgore Cariati e A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca, valevole per il campionato Under 17 Regionale Girone A, gara sospesa per incidenti al 30' del s.t., le cui vicende non sono oggetto di esame in questa sede.

La difesa, nel contestare la ricostruzione dei fatti, invoca una riduzione della squalifica ritenuta sproporzionata ed eccessiva, oltre il minimo edittale ex art. 36 C.G.S., invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art.13 lett. a) C.G.S.

Così la motivazione del Giudice Sportivo: " Per ingresso abusivo sul terreno di gioco e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara".

Nel referto di gara si legge che al 25' del s.t. l'allenatore GIORNO Elio Francesco "Entra sul terreno di gioco per protestare o interferire con il gioco"; e che "A seguito di una decisione arbitrale e a gioco interrotto, entrava sul terreno di gioco (con fare minaccioso) avvicinandosi all'arbitro e inveendo parole offensive".

Come è noto, il valore probatorio privilegiato riconosciuto dall'ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all'accertamento di un fatto concreto, e riguarda, come ben chiarito dalla giurisprudenza: "(...) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all'inculpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare" (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51; C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124; C.S.A., sez. III, n. 160 del 29 febbraio 2024).

Ne consegue che non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto.

Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare in termini generici l'utilizzo di espressioni ingiuriose o offensive da parte di tesserati in quanto, in mancanza di una descrizione puntuale e specifica, agli organi di giustizia sportiva viene precluso di poter valutare correttamente la portata e la natura delle eventuali offese, ingiurie e/o minacce nei confronti del direttore di gara, riferite genericamente, ma non trascritte testualmente nel referto ufficiale di gara.

Sotto tale profilo la sanzione del Giudice Sportivo è pertanto viziata da motivazione generica ed insufficiente, per la parte riguardante le offese che il tesserato avrebbe pronunciato nei confronti dell'arbitro.

Invero, secondo la dinamica descritta in referto, sussiste l'illecito disciplinare dell'entrata in campo per proteste a gioco fermo durante la gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore GIORNO Elio Francesco a DUE (2) giornate di gara effettive;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 45 della società BOTRICELLO SPORTIVA APS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 29/01/2026 (Punizione sportiva perdita della gara Amatori Sersale F.C. - Botricello Sportiva APS valevole per il Torneo Amatori del 24/01/2026 con il punteggio di 0-3; squalifica al calciatore VISCOMI Antonio per una gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

La società Botricello Sportiva ha trasmesso un reclamo in relazione alla gara del 24.01.2026 tra Amatori Sersale Foot. Club e Botricello Sportiva APS, con il quale ha rilevato, a suo dire, una serie di gravi e numerose difformità, incongruenze e contraddizioni nel referto del direttore di gara.

Questa Corte rileva, preliminarmente, la necessità di convocare l'Arbitro della gara per avere puntuali chiarimenti in ordine ai fatti riportati nel referto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale convoca il Direttore di gara per la seduta del 02.03.2026.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi